



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

RIUNIONE VENERDÌ 01 AGOSTO 2008

1) **Ricorso S.S. LAZIO SPA**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 seguito gara Genoa/Lazio del 11.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 264 del 12.5.2008)

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 37 comma 1 C.G.S., per omesso invio dei motivi a seguito di richiesta di copia degli atti.

2) **Ricorso A.C. SIENA S.p.A.**

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per mesi 1 al Sig. Giovanni Lombardi Stronati (amministratore delegato e legale rappresentante A.C. Siena);

- dell'ammenda di 10.000,00 alla società, inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale

- Sig. Giovanni Lombardi Stronati, per violazione degli artt. 1, comma 1, del CGS e art. 8, comma 1, del C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10, comma 1, del vigente C.G.S.),

- A.C. Siena, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S.)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 16.07.2008)

PARZIALEMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, limita al sofferto alla data odierna l'inibizione inflitta al signor Giovanni Lombardi Stronati.

Riduce la sanzione dell'ammenda a € 5.000,00.

3) Ricorso F.C. JUVENTUS S.p.A.

RESPINTO

avverso le sanzioni :

- a) dell'ammenda di € 10.000,00 alla società;
- b) dell'inibizione per mesi 1 al sig. Secco Alessio

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per :

- F.C. Juventus S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 2 C.G.S.) in relazione alla condotta del tesserato.

- Sig. Secco Alessio, Direttore Sportivo della F.C. Juventus S.p.A. per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 1 C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10 comma 1 vigente C.G.S.)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 7/CDN del 16.7.2008)

4) Ricorso SIG. BETTEGA ROBERTO

RESPINTO

avverso la sanzione:

- a) dell'inibizione per mesi 1 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 1 C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 10 comma 1 vigente C.G.S.)

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 7/CDN del 16.7.2008)